

Convenzione tra l'Università di Messina e l'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ERSU) per l'utilizzo della foresteria ERSU

La presente Convenzione mira a regolamentare la gestione ed assegnazione di **n. 30 stanze site presso il Residence Papardo e di n. 9 stanze site presso il Residence Annunziata (queste ultime quantificate come il 10% del totale dei posti disponibili presso la residenza Annunziata)**, destinate ad **uso foresteria** gestite dall'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ERSU) in nome e per conto dell'Università degli Studi di Messina.

La permanenza presso la foresteria si intende riferita a soggiorni di durata limitata nel tempo (*max 12 mesi*), al fine di consentire la fruizione del servizio al maggior numero possibile di utenti.

Art.1

L'assegnazione degli alloggi ad uso foresteria è riservata a:

1. Studenti di I, II e III ciclo provenienti da altre Università, enti di ricerca o di alta formazione, in mobilità presso l'Università di Messina nell'ambito di programmi di interscambio e/o in esecuzione di convenzioni stipulate dall'Università di Messina.
2. Ricercatori, docenti, personale tecnico-amministrativo provenienti da altre università, enti di ricerca o di alta formazione, per svolgere la propria attività didattica, di ricerca, di formazione, presso l'Università di Messina nell'ambito di programmi di interscambio e/o in esecuzione di convenzioni stipulate dall'Università di Messina, o per partecipare ad iniziative/attività promosse dall'Università di Messina.
3. Visiting Professor, Visiting Researchers e Visiting Fellows come da "Regolamento relativo a visite di docenti o esperti operanti all'estero" *D.R. n. 741 del 27.03.2014*
4. dottorandi stranieri extra-UE iscritti all'Università di Messina su bandi di ateneo;
5. studenti, ricercatori, docenti, personale TA provenienti da Paesi extra europei che necessitino dell'attestazione di residenza ai fini del rilascio del visto.
6. Autorizzazioni relative a soggetti che non appartengano alle categorie su elencate, potranno essere concesse solo ed esclusivamente su richiesta motivata e firmata dal Magnifico Rettore, e comunque per periodi non superiori ai 12 mesi.

Art.2

Tutte le domande redatte su apposito modulo, disponibile on-line sul sito UniMe (**inserire Link**), dovranno pervenire all'Unità Operativa Benessere degli Studenti debitamente firmate dal Docente o dal Responsabile di Struttura che ne faccia richiesta e controfirmate rispettivamente dal Direttore di Dipartimento o dal Dirigente di riferimento della struttura richiedente.

Sul modulo saranno indicate

- Le generalità dell'ospite
- Il periodo e la Residenza per cui si fa la richiesta
- la categoria cui appartiene l'ospite (ex art 1 della presente convenzione)
- il progetto/attività di riferimento
- il docente/settore di riferimento

L'U.O. responsabile, verificata la formale correttezza delle istanze, provvederà ad inoltrarle all'ERSU controfirmate dal Direttore Servizi Didattici Ricerca e Relazioni Internazionali.

L'ERSU non accoglierà richieste se non quelle pervenute dall'U.O. competente

Art.3

Al fine di assicurare un'efficiente gestione della foresteria, si concorda che:

-

. n 17 alloggi saranno riservati in via prioritaria ai fabbisogni dell'Unità Organizzativa Relazioni Internazionali, che ove non dovesse usufruirne in tutto o in parte, lo comunicherà alla competente U.O. per permetterne diversa destinazione

I restanti 22 alloggi saranno assegnati sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle richieste e secondo disponibilità.

Art.4

Gli alloggi, oggetto della presente Convenzione non potranno essere assegnati alla stessa persona per periodi superiori ai 12 mesi.

Art.5

Gli alloggi, oggetto della presente Convenzione, non potranno essere assegnati a studenti iscritti all'Università di Messina, ad eccezione degli studenti di terzo ciclo ex art. 1 punto 4, e degli studenti stranieri iscritti all'Università di Messina.

Art.6

Nei periodi di chiusura delle residenze (chiusura natalizia e chiusura estiva) l'ERSU, compatibilmente con le proprie esigenze di carattere organizzativo ed amministrativo, si impegna a mantenere in funzione una struttura presso cui alloggiare gli ospiti stranieri impossibilitati a rientrare nel proprio Paese d'origine.

Art.7

Compatibilmente con la possibilità di pianificazione dei flussi in entrata, si stabilisce che le richieste di alloggi ad uso foresteria dovranno pervenire U.O. competente, che provvederà tempestivamente a trasmetterle all'ERSU:

- entro il 15 giugno per il successivo anno accademico (I° sem o anno intero)
- entro il 15 novembre per il secondo semestre dello stesso A.A.
- entro il 1° Dicembre ed il 1° Luglio, per le richieste relative al periodo di chiusura natalizia ed estiva.

Art. 8

Per gli alloggi, oggetto della presente Convenzione, si convengono le seguenti tariffe a carico dell'ospite:

Studenti (I, II e III Ciclo e in generale soggetti in mobilità su programmi europei):

- € 10,35 al giorno per permanenze inferiori alla settimana
- € 45,00 per settimana per permanenze inferiori al mese
- € 170,00 al mese, per permanenze pari o superiori al mese

Altre Categorie

- € 20,00 al giorno per permanenze inferiori alla settimana
- € 80,00 per settimana per permanenze inferiori al mese
- € 270,00 al mese, per permanenze pari o superiori al mese

Per iniziative specifiche, per cui il costo dell'alloggio sia corrisposto dall'Università di Messina, le tariffe saranno di volta in volta concordate.

Art. 9

In caso di richieste aventi ad oggetto frazioni di settimana, l'ospite dovrà corrispondere anticipatamente all'ERSU l'importo dovuto per l'intera settimana o, qualora la richiesta abbia ad oggetto frazioni di ogni settimana del mese, l'importo dovuto per l'intero mese.

Art.10

In tutti i casi di ingiustificato o scorretto utilizzo dell'alloggio assegnato, l'ERSU, sentita l'U.O. competente, provvede alla revoca dell'assegnazione.

Art.11

L'assegnatario dell'alloggio nel momento in cui è ammesso nelle strutture abitative e per tutto il periodo di assegnazione, acquisisce il libero ed esclusivo godimento del locale, salvo i limiti posti:

- dalle presenti disposizioni;
- per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, da Regolamento Casa dello studente dell'ERSU
- dagli obblighi legge
- dal rispetto dei diritti e delle libertà degli altri assegnatari.

Art. 12

La presente convenzione ha durata quinquennale decorrente dalla data della sua stipula e può essere rinnovata con le stesse modalità e formalità previste per la sua sottoscrizione. Ciascuna delle parti potrà, comunque recedere dalla presente convenzione mediante preavviso da comunicarsi almeno sei mesi prima mediante PEC o raccomandata A.R..

Art. 13

La presente convenzione sarà soggetta alle imposte di bollo e di registro in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente.

Art. 14

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere, le parti, congiuntamente, eleggono competente il Foro di Messina.

Norme transitorie

La pianificazione dei flussi in entrata di cui all' art. 7 si applica alle richieste relative ad assegnazioni di alloggio per mobilità a partire dall'anno accademico 2015-16

Per l'Università di Messina
Il Rettore

Prof. Pietro Navarra

Per l' ERSU
Il Commissario ad acta

Dott. Antonino Mazzaglia

Parte integrante della presente convenzione:

Addendum per questioni **legate all'uso degli alloggi, al rapporto con gli ospiti, modalità e tempi di pagamento coordinate bancarie, penalità eventuali ecc ecc (a cura dell'ERSU)**